

STATUTO DELLA SOCIETÀ PER AZIONI "ANCONAMBIENTE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE-DURATA

Articolo 1

Denominazione e caratteri istituzionali

1.1 - Ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni è costituita una società per azioni a totale capitale pubblico locale, avente la denominazione sociale: **"ANCONAMBIENTE S.p.A."**

1.2 - Vista la particolarità dell'attività propria della Società e le specificità del modello organizzativo – gestionale riferibile alla normativa speciale di cui all'articolo 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, azionisti della stessa potranno essere solo soggetti pubblici ed in particolare Enti pubblici territoriali che accettino di affidare ad essa, per il territorio di rispettiva competenza, i servizi descritti nell'oggetto sociale.

Nella Società non potranno in futuro entrare a far parte soggetti privati o comunque soggetti diversi da quelli suddescritti e ciò nemmeno a seguito di operazioni straordinarie quali fusione, scissione trasformazione anche eterogenea ripiano o aumento di capitale.

1.3 - La Società opera secondo il modulo c.d. "in house providing", di cui agli artt. 113, comma 5, lett. c) e 113-bis, comma 1, lett. c) T.U.E.L.

1.4 - Stante la natura a totale capitale pubblico locale della Società, possono essere soci gli enti locali individuati dal T.U.E.L., nonché, se la legge lo consente, altri enti pubblici. La titolarità del capitale sociale da parte degli enti locali soci è finalizzata alla gestione dei servizi e comporta il perseguimento di finalità comuni a tutti i soci.

1.5 - Ai fini dell'applicazione dell'articolo 113, comma 5, lett. c) e dell'art. 113-bis, comma 1, lett. c) T.U.E.L. e dell'esercizio del "controllo analogo", i Comuni che affidano servizi alla Società esercitano poteri di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività di Anconambiente con le modalità definite dal presente Statuto, dalla convenzione stipulata a norma del successivo comma 1.6 e dai contratti di servizio.

1.6 – In attuazione di quanto previsto dal comma precedente:

a) l'Assemblea ordinaria fornisce al Consiglio d'amministrazione indirizzi vincolanti sui seguenti oggetti: piano industriale (costituito dal piano-programma, dal bilancio economico di previsione pluriennale e dal bilancio economico di previsione annuale) ed altri eventuali documenti programmatici; bilancio di sostenibilità, ambientale, sociale; codice etico, carte dei servizi, indagini di customer satisfaction; schemi generali dei contratti di servizio; qualora lo richiedano due terzi dei componenti dell'organismo comune disciplinato alla successiva lettera b), il piano industriale predisposto dal Consiglio d'amministrazione deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea;

b) tra gli enti locali che affidano servizi ad Anconambiente è costituito, tramite stipulazione di convenzione a norma dell'art. 30 T.U.E.L., un organismo comune denominato "Assemblea di coordinamento e controllo intercomunale", formato dai Sindaci dei Comuni affidanti (o loro delegati) e di cui la convenzione disciplina il funzionamento;

Tale organo:

b1) definisce (in coerenza con le decisioni strategiche assunte in sede di Assemblea societaria) indirizzi operativi sui servizi affidati, alla luce dei quali il Consiglio d'amministrazione adatterà l'operato delle strutture gestionali societarie;

b2) esercita il controllo di efficacia complessiva dei servizi affidati dai Comuni ed a questo fine riceve report periodici, redatti a cura del Consiglio d'Amministrazione della Società, sui principali indicatori di Anconambiente relativi ai servizi stessi; allo stesso scopo a rappresentanti dell'organismo comune è consentito l'accesso agli atti a ciò indispensabili e l'effettuazione di ispezioni, secondo le modalità definite con apposito regolamento approvato dal Consiglio d'amministrazione;

b3) esercita il potere previsto alla precedente lett. a);

b4) può chiedere motivatamente la convocazione dell'Assemblea societaria e può riunirsi in vista dello svolgimento delle Assemblee per definire posizioni comuni sulle deliberazioni da assumere in tale sede;

1.7 Ciascun Ente pubblico territoriale che affida servizi ad Anconambiente spa è titolare di poteri propulsivi nei confronti del Consiglio d'amministrazione, consistenti in proposte di specifiche iniziative inerenti all'esecuzione del contratto di servizio stipulato, sempre nel rispetto dell'economicità della gestione del servizio.

Articolo 2

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione di servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche nei settori della tutela di igiene urbana, ambientale, dell'energia e settori ad essi complementari e simili nell'ambito del territorio dei Comuni soci e, su specifica autorizzazione dell'Assemblea, anche al di fuori di tale ambito, purchè nel rispetto del modulo c.d. "in house providing" di cui agli artt. 113, comma, lett. c) e 113-bis comma 1, lett. c) T.U.E.L.

La Società potrà in particolare:

a) gestire i servizi per la raccolta, pesatura, caricamento, trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati speciali non pericolosi e pericolosi, compresi sia lo spazzamento, la pulizia ed il diserbo di strade ed aree pubbliche anche adibiti a verde nonché la loro eventuale manutenzione, sia la rimozione neve, nonché realizzare e gestire i relativi impianti ed opere;

b) gestire i servizi per la raccolta, pesatura, caricamento, trasporto, stoccaggio e il trattamento, lo smaltimento di rifiuti speciali anche pericolosi, compreso il servizio di riciclaggio degli inerti, realizzare bonifiche ambientali nonché realizzare e gestire i relativi impianti ed opere;

c) gestire impianti fissi e mobili, stazioni di trasferimento e conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato, impianti di stoccaggio di trattamento chimico-fisico e/o biologico, impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati, inerti-speciali-pericolosi, impianti di termo distruzione;

d) gestire ed erogare servizi complementari a quelli di igiene urbana ed ambientali, come ad esempio: espurgo pozzi neri e pozzetti stradali, derattizzazione, demuscazione e disinfestazione ambienti pubblici, pulizia dei mercati comunali, lavaggio e disinfestazione dei gabinetti ed orinatoi pubblici, realizzazione, manutenzione e gestione del verde pubblico, delle fontane e delle spiagge;

e) gestire i servizi concernenti la produzione, il trasporto, la distribuzione,

l'acquisto e la cessione di energia elettrica nonché realizzare i relativi impianti ed opere;

f) realizzare e gestire impianti per il teleraffreddamento, il teleriscaldamento, e la produzione combinata di calore ed energia elettrica, nonché realizzare e gestire le reti di distribuzione del calore ed energia elettrica per tutti gli usi;

g) gestire i servizi di illuminazione pubblica, dei sistemi semaforici e di illuminazione votiva nei cimiteri, compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;

h) gestire le attività cimiteriali e funerarie, compresi il trasporto funebre, la cremazione e ogni attività per l'ampliamento, modifica o costruzione di nuove strutture cimiteriali nonché la realizzazione dei relativi impianti;

i) prestare servizi in materia di risparmio energetico compresa la gestione calore, la gestione impianti termici e relative attività di manutenzione e di controllo ai singoli Comuni Soci;

j) provvedere alla progettazione, attuazione, costruzione, gestione, manutenzione e rinnovo di centrali, impianti e reti tecnologiche di qualsiasi tipo;

k) eseguire la progettazione, l'attuazione e la successiva gestione e manutenzione di opere pubbliche, di opere di urbanizzazione, reti e impianti tecnologici di qualsiasi tipo;

l) gestire altri servizi ambientali di supporto e servizi comunque connessi all'assetto del territorio;

m) eseguire la rimozione forzata dei veicoli ed il soccorso stradale;

n) accertare le violazioni in materia di rifiuti mediante l'istituzione di ispettori ambientali;

o) svolgere servizi di gestione affitto e locazione di beni mobili ed immobili di qualsiasi genere e natura.

La Società potrà altresì:

- assumere la gestione del servizio di pubblicità e pubbliche affissioni, compreso l'accertamento e la riscossione dei relativi tributi;

- assumere la riscossione della tariffa relativa al ciclo dei rifiuti solidi urbani ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni o rinnovamenti a seguito di normativa di settore;

- provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese o istituti di ricerca, a studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori, ivi compresa la formazione professionale.

La Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio anche di studio strettamente connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra.

Al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale ed in via funzionale e strumentale allo stesso, la Società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma nel rispetto delle procedure stabilite dalla vigente normativa di cui al D.Lgs, 163/06 e s.m.i. e con i limiti territoriali, imposti dall'Ente o dagli Enti Pubblici Soci che la controllano.

La Società potrà effettuare altre attività economiche accessorie, purché direttamente strumentali alle attività degli Enti Locali Soci, coerenti con l'oggetto sociale fondamentale e comunque di entità economica non prevalente in relazione ai servizi pubblici gestiti in autoproduzione.

La Società potrà inoltre promuovere previo parere favorevole dell'Assemblea Intercomunale la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere. Le società controllate non possono, in ogni caso, creare a loro volta organismi societari, senza previo consenso della Società. La Società potrà anche entrare in associazioni di imprese, assumere ed affidare lavori, appalti e servizi, gestire beni, complessi di beni e di strutture di terzi sempre con il parere favorevole dell'Assemblea Intercomunale. La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziario, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e personali, ritenute necessarie ed utili per l'esercizio dell'oggetto sociale e il raggiungimento degli scopi sociali. La Società non potrà in alcun caso svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria, creditizia e finanziaria. Le attività di cui agli artt. 106 e 113 del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385 integrato dal D.M. 6 luglio 1994 non saranno esercitate a contatto con il pubblico nè in via prevalente.

Articolo 3

Sede

3.1 - La Società ha sede in Ancona.

3.2 - Potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia, sia all'Estero, sedi secondarie ed unità locali per il raggiungimento dei fini istituzionali.

3.3 - La decisione di istituire modificare o sopprimere sedi secondarie della Società, nei limiti di territorialità di cui al comma precedente e della diretta strumentalità delle stesse alla migliore erogazione dei servizi pubblici gestiti, in autoproduzione, per l'Ente o gli Enti soci, compete all'Assemblea dei soci.

Articolo 4

Durata

La durata della Società è fissata sino al 2050 per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 5

Controllo dei soci e degli Enti Affidatari

I soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi nelle seguenti forme e modalità:

- a) mediante le assemblee ordinarie previste dall'art. 16 p.3;
- b) mediante le autorizzazioni dell'Assemblea ordinaria dei soci al compimento di atti di competenza del Consiglio di Amministrazione previste nel presente statuto all'art. 16 punto 4;
- c) mediante l'organismo denominato Assemblea Intercomunale di coordinamento costituito ai sensi dell'art. 30 del TUEL.

Gli Enti di cui all'art. 1.4 del presente statuto, affidatari di servizi che non abbiano acquisito la qualità di Socio, esercitano il controllo analogo di cui al comma 6 dell'art. 1 che precede, mediante l'organismo intercomunale, previsto al punto c) del presente articolo, limitatamente ai servizi affidati.

TITOLO II

CAPITALE

Articolo 6

Capitale sociale

6.1 - Il capitale sociale è determinato in Euro 5.164.240,00 (cinquemilionicentosessantaquattromiladuecentoquaranta virgola zero zero) rappresentato da numero 516.424 (cinquecentosedicimilaquattrocentoventiquattro) azioni del valore nominale di Euro 10,00 (dieci virgola zero zero) cadauna.

6.2 - La società è a totale capitale pubblico locale ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. La quota di partecipazione del Comune di Ancona dovrà in ogni caso essere superiore alla metà del capitale sociale.

Gli altri soci enti pubblici potranno essere iscritti nel Libro Soci solo se affidano o concedono alla Società l'esercizio di almeno uno dei servizi pubblici che rientrano nel suo oggetto sociale, anche tramite organismi previsti dalla legge.

Nel caso in cui un socio revochi o non rinnovi l'affidamento o la concessione alla società dei servizi detti, lo stesso dovrà rendersi contestualmente disponibile a cedere le sue azioni agli altri Soci secondo il valore determinato sulla scorta dei criteri dettati dall'art. 10 del presente Statuto.

6.3 - Il capitale sociale può essere aumentato anche a fronte del conferimento di beni o di crediti da parte dei soci.

Articolo 7

Azioni

7.1 - Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

7.2 - Le azioni sono indivisibili e ciascuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea. La Società non ha obbligo di emettere titoli azionari. Essa può emettere certificati provvisori sottoscritti dal Presidente.

7.3 - In sede di aumento del capitale sociale, in ogni caso esclusivamente riservata all'Ente o agli Enti pubblici, i Soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in proporzione al numero di azioni possedute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei Soci alla data di deliberazione dell'aumento del capitale sociale.

7.4 - Il termine di diritto di opzione di cui all'articolo 2441 del Codice Civile è fissato in sessanta giorni.

7.5 - In caso di aumento del capitale sociale, l'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, ai sensi dell'articolo 2348 del Codice Civile, compatibilmente con la natura e le finalità della Società

7.6 - La Società, previa delibera Assembleare, può provvedere all'acquisto di azioni proprie, in conformità agli artt. 2357, 2357 bis, ter, quater del Codice Civile.

Articolo 8

Prelazione – Gradimento

8.1 - Qualora un socio intenda trasferire a terzi, necessariamente ricadenti tra le categorie di soggetti indicati nel precedente articolo 1, co. 2, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo le proprie azioni o i diritti sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, deve preventivamente a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci,

specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche su una parte soltanto dei titoli.

8.2 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dalla proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i soci.

8.3 - I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono comunicare a mezzo raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvede ad informare l'offerente e tutti i Soci a mezzo raccomandata A.R. delle proposte di acquisto pervenute.

8.4 - Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

8.5 - In caso di cessione di azioni a terzi o cessioni di diritti sulle emittende azioni, la cessione è subordinata al gradimento espresso dall'Assemblea Intercomunale dei soci entro 15 (quindici) giorni dalla notifica del nominativo del cessionario.

8.6 l'organo amministrativo acquisito il parere favorevole di cui sopra, si atterrà alle seguenti disposizioni:

- a) il cessionario deve essere ente pubblico territoriale a norma del T.U.E.L. Il cessionario deve subordinare l'acquisto all'affidamento alla Società di servizi pubblici locali;
- b) il cessionario deve garantire la propria solidità patrimoniale;
- c) qualunque altra valutazione consequenziale, strumentale e funzionale alle precedenti, l'organo amministrativo reputi necessaria per veder soddisfatto il requisito di cui all'articolo 1.2 del presente Statuto.

Articolo 9

Versamenti

9.1 - I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi che il Consiglio stesso reputa convenienti, fermo il disposto dell'articolo 2439 del Codice Civile.

9.2 - A carico dei Soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse in ragione annua in misura pari al tasso ufficiale di sconto vigente, salvo quanto previsto dall'articolo 2344 del Codice Civile.

Articolo 10

Recesso

Per la disciplina del recesso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2437 e seguenti del Codice Civile, fatta eccezione per la determinazione del valore della partecipazione per la quale si utilizzerà un apposito bilancio da redigersi alla data di effetto del recesso con i criteri di cui all'art. 2423 del C.C. e seguenti.

TITOLO III

OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 11

Emissione di obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni, in conformità all'articolo. 2410 del

Codice Civile, ed in quanto compatibile con i caratteri istituzionali della Società. Spetta all'Assemblea determinare le modalità di emissione, di collocamento e di estinzione.

Articolo 12

Strumenti finanziari

12.1 - La Società, in quanto compatibile con i caratteri istituzionali propri, può emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi, a fronte dell'apporto da parte dei soci, anche di opera o servizi.

12.2 - La competenza all'emissione e la relativa regolamentazione di tali strumenti finanziari è attribuita all'Assemblea Straordinaria.

Con la deliberazione di emissione vengono stabilite tutte le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi in relazione all'apporto di ciascun conferente, precisando i diritti che essi conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni promesse e stabilendo possibilità e modalità dell'eventuale legge di circolazione.

12.3 - Gli strumenti finanziari emessi a fronte di prestazioni d'opera e di servizi non sono trasferibili.

12.4 - Gli strumenti finanziari sono rappresentati da titoli di credito nominativi.

TITOLO IV

Articolo 13

Organi della Società

Sono organi della Società:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente della Società;
- d) Il Collegio Sindacale.

Articolo 14

Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i Soci iscritti nel libro relativo almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e che abbiano anche depositato i certificati azionari a norma di legge e con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione. E' facoltà dei soci depositare permanentemente i propri titoli azionari presso la Società.

Articolo 15

Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, non assunte in conformità alla legge ed al presente Statuto, potranno essere impugnate a norma dell'articolo 2377 del Codice Civile.

Articolo 16

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

16.1 - L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria ai sensi di legge.

16.2 - L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, per le incombenze di cui all'articolo 2364 del Codice Civile, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della stessa lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio medesimo.

16.3 – L'organo amministrativo dovrà comunque convocare l'Assemblea dei Soci in forma ordinaria:

a) entro il 31 gennaio di ogni anno al fine di illustrare ai Soci la attività programmatica e gli obiettivi della Società (*budget*), nonché ogni altra notizia utile in merito alla gestione dei servizi affidati direttamente alla società stessa da parte dei Soci nei limiti delle direttive di cui ai singoli contratti; laddove le revisioni del budget importino una sostanziale alterazione o modificazione delle originarie poste, le stesse saranno assoggettate ad analoghe modalità autorizzatorie Assembleari;

b) entro il 31 gennaio di ogni anno al fine di relazionare sulla attività svolta, sulle iniziative intraprese di qualsiasi genere e natura nonché su ogni altra notizia di rilievo antecedente la chiusura dell'esercizio sociale nei limiti delle direttive di cui ai singoli contratti.

16.4 – L'Assemblea dovrà altresì essere convocata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2364, co. 1 sub. 5 del Codice Civile per l'esercizio di specifica attività autorizzatoria al compimento di atti ovvero di qualsivoglia operazione preliminare di competenza del Consiglio di Amministrazione, inerente le seguenti decisioni:

a) adozione di piani strategico-industriali e/o di progetti inerenti operazioni straordinarie strumentali al raggiungimento del fine sociale, nonché adozioni del piano pluriennale degli investimenti strutturali, allorché lo stesso sia distinto da un eventuale piano strategico industriale, ovvero ancora in caso di periodico adeguamento o modificazione o diversa scansione temporale delle operazioni economico finanziarie ivi previste, riferibili ai citati documenti strategici;

b) progetti di complessiva o sostanziale riorganizzazione aziendale, approvati e presentati dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2381, 3° co. del Codice Civile;

c) analisi annuale dell'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile della Società, anche in relazione all'evoluzione gestionale ed operativa eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile;

d) analisi dello stato di attuazione del piano degli investimenti e/o del piano strategico-industriale, in relazione alle tempistiche in esso sviluppate ed alla dinamica delle manifestazioni economico-finanziaria attese, da effettuarsi, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno, eventualmente in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio;

e) acquisizione e/o dismissione di partecipazioni societarie o in altri organismi associativi, per quote pari o superiori al 2% del capitale sociale o del fondo di dotazione di tali partecipazioni gli amministratori daranno specifica informazione nella nota integrativa di bilancio;

f) decisioni inerenti gli atti acquisitivi, costitutivi o traslativi di diritti reali e immobiliari e di concessione di garanzie reali e personali, di qualsivoglia importo;

g) stipulazione e/o modifiche non aventi contenuto meramente tecnico, ovvero obbligatorio ai sensi di legge, dei contratti o delle convenzioni di servizio con l'Ente o gli Enti pubblici Soci affidanti;

h) stipulazione di patti parasociali in società partecipate di cui agli artt. 2341 bis e ter del Codice Civile.

16.5 L'Assemblea può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con gli argomenti da trattare, dai Soci che rappresentino almeno il 5 (cinque) per cento del capitale sociale. Il luogo di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è nella sede sociale o anche altrove, ma sempre nel territorio della Repubblica Italiana, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 17

Modalità di convocazione dell'assemblea

17.1 - Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso spedito ai Soci almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. L'avviso può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, (raccomandata a/r, fax, telegramma, posta elettronica), purché garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

17.2 - In mancanza delle formalità suddette, le assemblee si reputano regolarmente costituite quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza degli Amministratori in carica e dei componenti in carica del collegio sindacale.

17.3 - Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 18

Intervento in Assemblea

18.1 - Possono intervenire all'Assemblea i Soci che alla data dell'Assemblea stessa risultino regolarmente titolari di azioni aventi diritto di voto, ovvero di strumenti finanziari partecipativi aventi diritti di voto su argomenti posti all'ordine del giorno.

18.2 - Chi intende intervenire all'Assemblea è tenuto a depositare presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, entro cinque giorni dalla data fissata per l'Assemblea, le azioni e i certificati rappresentativi degli strumenti finanziari aventi diritto di voto. Le azioni ed i certificati di cui è stato effettuato il deposito non possono essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo. Il deposito effettuato per la prima convocazione vale anche per le successive.

18.3 - Il socio o il titolare di strumenti finanziari partecipativi, che abbia diritto di intervento all'Assemblea, può farsi rappresentare con semplice delega scritta, apposta anche in calce all'avviso di convocazione, da altra persona fisica o giuridica, ferme restando le limitazioni di cui all'articolo 2372 del Codice Civile.

18.4 - Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Articolo 19

Esercizio del diritto di voto

Ogni azione attribuisce il diritto di voto, fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 2351 del Codice Civile.

Articolo 20

Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea

20.1 - In prima adunanza, l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale

sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato, se esistenti. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati ad esclusione delle decisioni relative all'art. 16.4 lettere a) e b) per le quali l'Assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei soci partecipanti alla assemblea.

In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai Soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati ad esclusione delle decisioni relative all'art. 16.4 lettere a) e b) per le quali l'Assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei soci partecipanti alla assemblea.

20.2 - L'Assemblea Straordinaria, sia in prima convocazione, sia in seconda convocazione, si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

20.3 - Le deliberazioni sono prese per alzata di mano.

Articolo 21

Presidenza dell'Assemblea

21.1 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dai Soci intervenuti.

21.2 - Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario anche non socio, eletto dagli intervenuti, salvo che per disposizioni di legge o per volontà del Presidente il verbale non debba essere redatto da notaio.

Articolo 22

Verbale delle deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni delle assemblee sono constatate da processo verbale sottoscritto da chi ha presieduto e dal segretario o dal notaio.

Articolo 23

Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

23.1 - L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

23.2 - L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti Assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo

ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Articolo 24

Amministrazione della Società

24.1 - L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di consiglieri non superiore a cinque compreso il presidente. Essi durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Prima di procedere alla nomina degli amministratori con le modalità di seguito indicate, l'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione nei limiti suddetti.

24.2 - La nomina della maggioranza degli amministratori compresa quella del Presidente del Consiglio di Amministrazione, è riservata al Comune di Ancona, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile.

24.3 - E' invece riservata ai Soci di minoranza la nomina dei restanti amministratori.

24.4 - La nomina di tutti gli amministratori dovrà essere effettuata in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi e con modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

24.5 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, essi saranno sostituiti dai Soci cui compete la loro nomina, nel rispetto delle proporzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

Articolo 25

Vice Presidente e Segretario

25.1 - Il Consiglio di Amministrazione può designare al proprio interno un componente con funzioni vicarie del Presidente, che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.

25.2 - Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

Articolo 26

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

26.1 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, tutte le volte che lo giudichi necessario, mediante lettera raccomandata A.R. o telegramma o telefax o posta elettronica con avviso di ricevimento contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; la convocazione può essere fatta anche mediante altri mezzi purché venga garantita la prova dell'avvenuto ricevimento; la convocazione deve essere spedita almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e a ciascun sindaco effettivo; in caso di urgenza la comunicazione potrà avvenire mediante telegramma o telefax o posta elettronica con avviso di ricevimento da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Vice Presidente, se nominato, o, in sua mancanza, dell'amministratore più anziano di età.

26.2 - Il Consiglio di amministrazione deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da uno dei consiglieri delegati o da

almeno due amministratori o dal Collegio sindacale, per deliberare su uno o più specifici argomenti da essi ritenuti di particolare interesse.

26.3 - Il Consiglio di Amministrazione sarà validamente costituito anche in assenza di convocazione, quando all'adunanza siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti in carica del collegio sindacale.

Articolo 27

Luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione

27.1 - Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede sociale, sia altrove.

27.2 - Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Qualora si verificano tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Articolo 28

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

28.1 - Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

28.2 - Le deliberazioni sono constatate da processo verbale sottoscritto da chi ha presieduto e dal segretario.

Articolo 29

Poteri del Consiglio di Amministrazione

29.1 - Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle previsioni del presente Statuto ed in particolare dell'articolo 24 co. 1, è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Società, nessuno escluso od eccettuato, ed ha facoltà di assumere tutte le decisioni che ritenga opportune per il raggiungimento e l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge ed il presente Statuto riservano espressamente all'Assemblea dei Soci ed attenendosi alla linee di gestione dei Soci affidanti.

29.2 - Per lo studio di determinati argomenti il Consiglio di Amministrazione può istituire speciali commissioni, avvalendosi anche di esperti esterni. Le commissioni riferiscono al Consiglio di amministrazione.

29.3 - Le decisioni riguardanti la struttura, i maggiori atti d'impegno e ogni altra attività ai fini dell'«in house providing» sono previamente sottoposte al vaglio dei Soci affidanti ai sensi dell'art. 17 del presente statuto.

29.4 - Sarà cura del Consiglio di Amministrazione adattare l'operato delle strutture gestionali societarie agli indirizzi operativi enunciati dall'Assemblea.

Articolo 30

Amministratore delegato, direttori, procuratori e comitati di gestione

30.1 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni o parte di esse ad un amministratore delegato, determinando i limiti della delega e le modalità per l'esercizio dei poteri con la stessa conferiti. Può altresì nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, procuratori speciali e mandatari per compiere singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli eventuali emolumenti.

30.2 - Non sono delegabili, oltre a quelle stabilite dalla legge, le seguenti attribuzioni:

- l'approvazione dei piani imprenditoriali (business plan), piani di spesa (budget) e programmi operativi;
- la nomina del Vice Presidente;
- le proposte di distribuzione dei dividendi, di acquisto o riscatto di azioni proprie;
- la stipula dei contratti e, in genere, l'assunzione di obbligazioni il cui ammontare e la cui durata siano superiori ai limiti stabiliti con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- l'approvazione della bozza di bilancio e, in genere, di ogni altra proposta da presentare all'Assemblea, ivi comprese le proposte di modifica dello Statuto;
- l'acquisto, la vendita, il conferimento o comunque, il trasferimento di azioni, di aziende e di rami di azienda;
- l'acquisto e la vendita di beni immobili;
- l'assunzione di finanziamenti;
- la concessione di garanzie a favore di terzi;
- la nomina e la designazione di rappresentanti della società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società partecipa.

30.3 - Il Consiglio di Amministrazione può assumere un Direttore generale ed uno o più direttori di area, determinando le funzioni, i poteri, le responsabilità di ogni livello, la durata dell'incarico ed il relativo compenso.

30.4 - Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alla nomina di comitati tecnici di gestione con compiti consultivi e propositivi in ordine alla gestione dei servizi affidati dai vari soci.

Ai componenti non sarà riconosciuto alcun compenso.

Articolo 31

Compensi e rimborsi spese per gli Amministratori

31.1 - Al Presidente, al Vice Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione compete un compenso stabilito dall'Assemblea, secondo quanto stabilito dall'articolo 2389, 1° co. del Codice Civile. previsto dai commi 725 - 726 della Legge Finanziaria 27/12/2006 n. 296 e s.m.i.

31.2 - All'Amministratore delegato compete un ulteriore compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2389, 3° co., del Codice Civile, sempre nei limiti del disposto Assembleare.

31.3 - L'Assemblea degli azionisti può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

31.4 - Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del loro mandato nei limiti stabiliti dall'Assemblea e comunque nel rispetto dell'art. 84 del TUEL e s.m.i

Articolo 32

Poteri di rappresentanza

32.1 - La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione e cassazione, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, munendoli degli opportuni poteri, spetta in via generale al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza ed impedimento, al Vice Presidente.

32.2 - All'Amministratore delegato, ai procuratori speciali ed ai direttori spetta la rappresentanza della società nei limiti della delega conferita.

Articolo 33

Composizione e nomina del Collegio sindacale

33.1 - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, compreso il presidente, e di due membri supplenti.

33.2 - Il Presidente del Collegio è nominato dal Comune di Ancona ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile. Gli altri componenti effettivi e supplenti sono eletti dall'Assemblea.

33.3 - La nomina di tutti i componenti del Collegio Sindacale dovrà essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

33.4 - I sindaci restano in carica tre esercizi sono rieleggibili.

33.5 - I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

33.6 - La remunerazione spettante ai membri del Collegio Sindacale è quella risultante dalla tariffa minima professionale dei Dottori Commercialisti, oltre il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio nella misura deliberata dall'Assemblea dei soci.

33.7 - Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 del Codice Civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

33.8 - Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

33.9 - Il controllo contabile potrà essere esercitato o da una Società di revisione o, sino a quando la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, e non farà ricorso al mercato del capitale di rischio, dal Collegio Sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, secondo il deliberato Assembleare.

TITOLO VII

BILANCIO E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Articolo 34

Redazione del bilancio

34.1 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procede, con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio sociale, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da sottoporre, corredato dalla relazione sull'andamento della gestione sociale, all'Assemblea dei soci.

34.2 - Nella relazione sulla gestione dovranno essere forniti tutti i dati utili ad una corretta valutazione dei risultati relativi agli affidamenti diretti dei servizi affidati alla società dai soci, anche in relazione a quanto illustrato all'Assemblea dei Soci in base al disposto di cui all'articolo 16, co. 3, lett. a) del presente Statuto.

Articolo 35

Ripartizione degli utili

L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio è attribuito come segue:

- il 5% (cinque) alla riserva legale, sino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Articolo 36

Pagamento dei dividendi

36.1 - Il pagamento dei dividendi sarà eseguito presso le banche designate dall'Assemblea dei soci, entro il termine che verrà annualmente fissato dall'Assemblea stessa.

36.2 - I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili vanno prescritti a favore della Società.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 37

Modalità della liquidazione e nomina dei liquidatori

In caso di scioglimento della Società, osservato, se del caso, il disposto dell'articolo 2486 del Codice Civile, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Articolo 38

Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, anche per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libro dei soci.

Articolo 39

Foro competente

Il Foro di Ancona ha competenza per ogni controversia non demandabile agli arbitri.

Articolo 40

Computo dei termini

Tutti i termini previsti dal presente Statuto vanno computati con riferimento al concetto di “giorni liberi”, con ciò intendendosi che non si considerano, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

Articolo 41

Socio unico

Ferma in ogni caso l'applicazione degli istituti inerenti al “controllo analogo”, quando le azioni risultano appartenere ad un solo socio, si applicano le previsioni di legge.-

Articolo 42

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le altre leggi.

FIRMATI: Antonio Gitto - Andrea Scoccianti Notaio-----

=====